SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

321. 26 e 27 LUGLIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5ª)

LUNEDÌ 26 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.

La seduta ha inizio alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1657), approvato dalla Camera dei deputati;
(Seguito dell'esame e rinvio).

« Del giuramento fiscale di verità » (524), d'iniziativa del senatore Terracini.
(Esame e rinvio).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1657.

Il primo comma ed i punti 1) e 2) del secondo comma vengono approvati senza modifiche.

Al punto 3, concernente la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, il senatore Borsari illustra gli emendamenti 10. 1 e 10. 2 sostitutivi della norma — il secondo in via subordinata al primo — prospettando perplessità di vario ordine sulla possibile attuazione pratica della norma, che vengono condivise, in un successivo intervento, dal senatore Anderlini. Gli emendamenti, dopo l'avviso contrario del relatore Belotti e del ministro Preti, vengono respinti dalla Commissione, che invece approva un emendamento del senatore Borsari, con cui viene elevato a 45 giorni il termine concesso alle commissioni distrettuali di accertamento, per l'esame delle proposte di aumento.

Il senatore Segnana illustra l'emendamento 10. 9, tendente ad estendere alle persone giuridiche la partecipazione dei comuni prevista per l'accertamento del reddito delle persone fisiche. La norma, modificata secondo suggerimenti dei senatori Borsari, Anderlini e Li Vigni, viene approvata dalla Commissione: essa dispone che i comuni potranno segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, possidenti ed operanti nei rispettivi territori.

Viene quindi approvato il punto 3) con le modifiche sopra indicate.

Il senatore Segnana illustra l'emendamento 10. 15, che fissa il principio secondo cui

la contabilità — la cui tenuta è prevista per gli operatori commerciali — deve essere adeguata alle capacità e caratteristiche merceologiche dell'impresa.

In senso favorevole all'emendamento si esprime il senatore Cifarelli.

Il relatore Belotti osserva che la sostanza dell'emendamento verrà certamente tenuta presente nella formulazione dei decreti delegati, poichè essa è conforme alle norme del codice civile, le quali fissano obblighi diversificati in materia di contabilità per gli operatori commerciali.

Dopo tale dichiarazione del relatore, il senatore Segnana ritira l'emendamento proposto.

Il senatore Trabucchi illustra quindi lo emendamento 10. 28, soppressivo dell'ultimo periodo del punto 4), nel quale viene fissata la comminazione di pene pecuniarie e detentive in caso di frode fiscale. La genericità della dizione, ad avviso dell'oratore, rende la norma suscettibile di censure sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Tali considerazioni vengono condivise dai senatori Athos Valsecchi e Cifarelli, presentatori di emendamenti di analogo contenuto; la modifica, messa ai voti, viene approvata dalla Commissione.

Si apre quindi un'approfondita discussione sull'emendamento 10. 3, presentato dai senatori Borsari ed altri, relativo all'introduzione del giuramento fiscale di verità obbligatorio, che costituisce anche oggetto del disegno di legge n. 524, d'iniziativa del senatore Terracini, all'ordine del giorno della Commissione.

Interviene il senatore Trabucchi avanzando perplessità in ordine all'efficacia dell'introduzione di simile istituto nell'ordinamento italiano, in quanto il giuramento nella legislazione vigente viene deferito soltanto per fatti determinanti, mentre il giuramento fiscale di verità che si vorrebbe istituire avrebbe ad oggetto circostanze o fatti estremamente generici. Alle motivazioni dell'oratore aderisce il ministro Preti precisando che ad ogni modo, poichè la finalità del giuramento fiscale di verità è senza dubbio quella di colpire le frodi fiscali, tale obiettivo potrebbe essere ugualmente raggiunto attraverso la revisione di più adeguate sanzioni in materia.

Dopo che l'emendamento viene ritirato dal senatore Soliano, il presidente Martinelli si riserva di precisare, al termine dell'esame del disegno di legge n. 1657, gli effetti che il ritiro dell'emendamento ha in ordine all'*iter* del disegno di legge numero 524, annunciando altresì che, in relazione a tale situazione, ha predisposto un apposito quesito alla Presidenza del Senato.

Approvato quindi il punto 4 nel testo modificato, senza modifiche sono accolti i punti 5) e 6).

Segue un'ampia discussione sull'emendamento 10. 16, illustrato dal senatore Segnana ed al quale aderisce anche il senatore Cifarelli per la parte che prevede l'obbligo della sospensione dell'esecuzione del procedimento di riscossione dei tributi in caso di errore materiale, duplicazione e omessa o irregolare notificazione.

L'emendamento viene successivamente ritirato a seguito di dichiarazioni del ministro Preti, il quale avverte che del contenuto dell'emendamento medesimo si terrà conto in sede di emanazione dei decreti delegati.

Dopo che il senatore Trabucchi ha illustrato l'emendamento 10. 34, il Ministro delle finanze, dichiarandosi contrario all'emendamento medesimo, ribadisce invece la necessità di fissare immediatamente sanzioni detentive senza alcun rinvio a leggi future. A tal fine presenta un emendamento tendente ad introdurre al punto 7), dopo le parole « anche detentive », le altre « non superiori nel massimo a tre anni di reclusione ». Lo emendamento del Governo viene accolto, mentre è ritirato l'emendamento 10. 34

Sempre al punto 7) viene accolto, dopo un'ampia discussione, cui prendono parte i senatori Trabucchi, Anderlini, Cifarelli, Athos Valsecchi e Belotti, un emendamento del Governo tendente ad introdurre nel secondo periodo, dopo le parole « l'applicazione di », le altre « abbuoni o di interessi » sopprimendo il resto del periodo fino alla fine.

Viene quindi approvato il punto 7) nel testo modificato, mentre senza modificazioni sono accolti i punti 8), 9) e 10).

Viene successivamente presentato dal Governo un emendamento al punto 11), tendente ad introdurre, dopo le parole « anche detentive », le altre « non superiori nel massimo a 5 anni di reclusione per i fatti più gravi ».

Dopo un intervento del ministro Preti, il senatore Cifarelli ritira il proprio emendamento 10. 37, modificandolo, secondo un suggerimento del senatore Soliano, in una proposta di abolizione della menzione dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'emendamento viene accolto dalla Commissione, che approva quindi il punto 11) con le modifiche riportate.

Respinti alcuni emendamenti dei senatori Borsari ed altri e Trabucchi, la Commissione approva il punto 12).

Successivamente il senatore Andò illustra ampiamente l'emendamento 10. 20, tendente ad abolire il punto 13) — nel quale si stabilisce l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale — spiegando che esso si giustifica sia per motivi di ordine costituzionale sia, almeno per le regioni meridionali a statuto speciale, per finalità di incentivazione di aree in via di sviluppo.

Dopo l'avviso contrario dei relatori e del ministro Preti, l'emendamento viene respinto dalla Commissione, la quale approva quindi, senza modifiche, i punti 13), 14), 15) e 16).

In sede di discussione dell'emendamento 10. 6, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, il senatore Cifarelli si dichiara favorevole ad un sistema di riscossione diretta da parte dello Stato delle imposte, senza il tramite di servizi di esattoria dati in appalto.

Concorde con tale impostazione si dice il senatore Soliano, il quale prospetta l'eventualità di dilazionare nel tempo la riforma prospettata.

Il senatore Segnana rileva che la riscossione mediante esattorie garantisce lo Stato sulla certezza dell'entrata; il senatore Andò replica che gran parte delle esattorie viene attualmente gestita da istituti di credito, sottoposti ai controlli previsti dalla legge.

Le considerazioni espresse dai senatori Segnana e Andò sono condivise dal relatore Belotti, mentre il relatore Formica, dichiarando di associarsi alle osservazioni del senatore Cifarelli, preannuncia, a titolo personale, la propria astensione.

Dopo che il ministro Preti si è dichiarato contrario all'emendamento, in considerazione delle difficoltà che ricadrebbero sull'Amministrazione delle finanze qualora le venissero affidate le incombenze attualmente svolte dalle esattorie, l'emendamento, messo ai voti, viene respinto dalla Commissione, la quale, dopo aver approvato senza modifica il comma terzo dell'articolo 10, accoglie gli emendamenti 10. 7, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, e 10. 8, d'iniziativa del senatore Andò, con i quali si fissa il principio della salvaguardia della stabilità del posto di lavoro, nonchè dei diritti economici e previdenziali dei lavoratori esattoriali.

Accolto l'articolo 10, si passa all'esame dell'articolo 11.

Il comma primo nonchè i punti 1), 2), 3) e 4) vengono approvati senza modifiche.

Al punto 5 viene approvato un emendamento del senatore Buzio, fatto proprio dal senatore Garavelli, con il quale l'ultima riga della norma viene sostituita dalla locuzione seguente: « l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi ».

Accolto il punto 6), al punto 7) (approvato anch'esso senza modifiche), il ministro Preti dichiara che non esiste alcun progetto di ristrutturazione degli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria, che preveda, in particolare, l'abolizione delle Intendenze di finanza.

Approvati i punti 8) e 9), il senatore Borsari illustra un emendamento al punto 10), tendente a stabilire che il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria avvenga in concorso fra Stato, regioni e comuni.

Dopo un intervento in senso contrario alla proposta del ministro Preti, il senatore Borsari dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo nel corso della discussione in Assemblea.

Senza modifiche vengono approvati i punti 11) e 12); al punto 13) è accolto un emendamento aggiuntivo, d'iniziativa dei senatori Formica, Belotti, Buzio, Ferri e Segnana, con cui si precisa che le attribuzioni della polizia tributaria verranno fissate in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati.

Approvato il punto 14), la Commissione accoglie infine l'articolo 11 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 22,40.

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il Ministro per le finanze Preti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1657), approvato dalla Camera dei deputati;

« Del giuramento fiscale di verità » (524), d'iniziativa del senatore Terracini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si passa all'esame dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1657.

Al comma primo dell'articolo, i senatori Borsari e Trabucchi illustrano propri emendamenti (rispettivamente 12. 3 e 12. 6), i quali prevedono la specificazione dei criteri in base ai quali dovrà essere disciplinata la compartecipazione ai tributi erariali da attribuirsi alle province ed ai comuni.

Il senatore Athos Valsecchi esprime alcune perplessità sul sistema previsto dalla norma stabilita dal disegno di legge, soprattutto in ordine alla conoscibilità e ad una corretta possibilità di valutazione, in sede centrale, delle necessità e dei fabbisogni degli enti locali.

I relatori Belotti e Formica rilevano che il rinvio alla legge ordinaria, contenuto nella disposizione, consiglia una certa genericità di direttive, ponendosi come un vincolo per il futuro legislatore.

Il sottosegretario Macchiavelli, dopo aver ricordato che i fondi contemplati al primo comma sono stati istituti per venire incontro alle esigenze degli enti locali particolarmente bisognosi, si dichiara anch'egli favorevole ad una formulazione non troppo rigida dei criteri di riparto.

La Commissione accoglie infine una proposta del senatore Formica, tendente ad abolire la menzione dei criteri indicati all'ultima parte del comma primo.

Il senatore Formica illustra quindi un proprio emendamento, firmato altresì dai senatori Belotti, Segnana, Buzio e Ferri, il quale estende il principio di cui al primo comma anche alle camere di commercio ed alle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

Dubbi sulla formulazione dell'emendamento, considerato eccessivamente specifico rispetto alla norma in precedenza approvata, vengono espressi dai senatori Athos Valsecchi, Borsari e Li Vigni.

Dopo che i presentatori hanno dichiarato di ritirare l'emendamento, la Commissione approva la proposta del senatore Athos Valsecchi di inserire la menzione dei detti enti nel testo del primo comma, con riserva di esaminare il problema del riferimento ad una entrata non inferiore al gettito dei tributi soppressi, compresa nell'emendamento Formica in sede di discussione dell'articolo 14.

Viene quindi accolto il primo comma con le modifiche sopra riportate.

Il senatore Athos Valsecchi illustra successivamente un emendamento sostitutivo del punto 1), che prevede l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne.

Dopo interventi dei senatori Trabucchi, Segnana, Cifarelli e Soliano, il senatore Valsecchi modifica il proprio emendamento: dopo le parole: « territorio comunale », verrà inserita menzione dei luoghi aperti al pubblico, esclusi i locali adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio.

A seguito di una richiesta del senatore Formica, il sottosegretario Macchiavelli precisa che, in sede di redazione dei provvedimenti delegati, si terrà conto delle particolari funzioni svolte dagli enti fieristici aventi carattere internazionale.

Il punto 1) viene quindi approvato con la modifica proposta dal senatore Valsecchi.

Accolti senza modificazione i punti 2), 3) e 4), viene respinto l'emendamento 12. 2, illustrato dal senatore Borsari, mentre viene successivamente approvato un emendamento dello stesso senatore tendente a sostituire al punto 5), dopo le parole « tributi », la congiunzione « e » al posto di « o »: l'oratore chiarisce che non v'è ragione per escludere la contemporanea attribuzione alle Regioni di tributi e di quote di tributi.

Accolto poi nel testo modificato il punto 5), senza modificazioni sono approvati i punti 6) e 7). È infine approvato nel suo complesso l'articolo 12.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore Andò illustra l'emendamento 13. 4, affermando che esso è diretto a perfezionare il testo dell'articolo 13, salvaguardando con chiarezza il diritto al posto di lavoro del personale delle imposte di consumo. Segue un'ampia e approfondita discussione cui prendono parte i senatori Segnana, Trabucchi, Formica e il ministro Preti; al termine, l'emendamento viene ritirato a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministro.

Approvato poi l'emendamento 13. 1, presentato dal senatore Borsari, il senatore De Luca ritira l'emendamento 13. 6 a seguito delle assicurazioni fornite dal ministro Preti.

La Commissione approva il primo comma dell'articolo 13 nel testo modificato; approva altresì un emendamento, presentato dal presidente Martinelli, tendente a introdurre, dopo il primo comma, il seguente: « Il Governo è delegato all'emanazione di norme per l'utilizzazione dell'INGIC in compiti e servizi del nuovo sistema tributario ». Accolto quindi un emendamento del senatore Andò tendente ad introdurre al secondo comma dopo la parola « esodo » la parola « volontario », il secondo comma viene approvato nel testo modificato; senza modificazioni è approvato il terzo comma.

La Commissione approva infine, nel suo complesso, l'articolo 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.

La seduta ha inizio alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1657), approvato dalla Camera dei deputati;

« Del giuramento fiscale di verità » (524), d'iniziativa del senatore Terracini.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si passa all'esame dell'articolo 14, del disegno di legge n. 1657.

L'emendamento 14. 4 e gli emendamenti 14. 13, 14. 11, 14. 12 vengono rispettivamente illustrati dai senatori Soliano e Trabucchi, i quali, con diverse motivazioni, giudicano non sufficientemente garantite, dal testo trasmesso dalla Camera, le posizioni finanziarie delle provincie e dei comuni.

Al ministro Preti, il quale afferma che secondo calcoli effettuati le entrate dei comu-

ni per il 1972 sono previste in aumento di circa il 28 per cento, il senatore Soliano obietta che tali previsioni citate sono formulate secondo un automatismo che non tiene conto della dinamica di sviluppo del sistema economico.

Il senatore Formica, relatore, osserva che un vantaggio per i comuni deriverebbe dalla abolizione del riferimento a medie triennali, da sostituirsi col riferimento ad un anno determinato (il 1970 per il primo biennio ed il 1971 per il secondo).

Dichiaratosi concorde con tale proposta anche il senatore Belotti, i relatori presentano un emendamento in tal senso. Viene altresì proposto dai relatori l'aumento al 7,50 per cento dell'aliquota di cui al primo comma.

Le modifiche proposte dai relatori vengono accettate dal ministro Preti e la Commissione, dichiarando assorbiti gli emendamenti dei senatori Borsari ed altri e Trabucchi, approva il preambolo del primo comma così modificato, nonchè i punti 1) e 2) senza modifiche.

Approvato quindi senza modifiche il preambolo del secondo comma, la Commissione approva un emendamento proposto dal senatore Athos Valsecchi (14. 8), che aggiunge al punto primo una lettera *g*) facente riferimento al diritto speciale sulle acque da tavola.

Il senatore Valsecchi illustra quindi ampiamente l'emendamento 14. 9 la cui finalità è di ovviare ai ritardi, a suo avviso prevedibili, che si verificheranno nel versamento ai comuni delle quote di loro spettanza sui tributi erariali; concludendo il proprio intervento il senatore Valsecchi invita il Ministro delle finanze a considerare con particolare cura la grave situazione della finanza locale, soprattutto nel primo periodo di attuazione della legge di riforma.

Il senatore Soliano osserva che col nuovo sistema le aliquote dell'IVA assorbono le imposte di consumo, mentre il senatore Trabucchi dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Valsecchi per la grave situazione che si verrebbe a creare per i bilanci comunali, ai quali occorrerebbe assicurare tempestivamente somme pari alle attuali entrate attraverso la riscossione da parte degli Uffici delle imposte di consumo.

Il relatore Belotti, pur sensibile alle predette osservazioni, rileva che anche alla Camera proposte in tal senso vennero respinte per non tenere in vita due tributi (con il conseguente notevole complesso di adempimenti) e perchè il differimento non avrebbe risolto i problemi che si vengono a creare.

Anche il senatore Anderlini dichiara che il differimento nel tempo non risolve alcun problema; ritiene tuttavia che il criterio dell'applicazione immediata della riforma debba valere anche per la cessazione delle gestioni private delle esattorie.

Successivamente, dopo che il ministro Preti ha sottolineato l'irrazionalità del mantenimento dell'imposta di consumo accanto all'IVA, il senatore Valsecchi ritira il proprio emendamento, con riserva espressa di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione accoglie quindi il punto 1) (con la lettera *g*) proposta dal senatore Valsecchi) nonchè, senza modifiche, il punto 2).

Al terzo comma il senatore Borsari illustra un emendamento 14. 7, secondo il quale la determinazione delle quote dei tributi devoluti alle Regioni deve avvenire d'accordo con queste.

Il ministro Preti precisa che il testo del Governo è stato concordato con le Regioni a statuto speciale e assicura che le Regioni saranno sentite; dopodichè la Commissione respinge l'emendamento del senatore Borsari ed accoglie, con l'adesione del Ministro, un emendamento proposto dal senatore Anderlini, secondo il quale nella predetta determinazione verranno « sentite le Regioni interessate », e quindi il comma medesimo.

Viene altresì accolto il quarto comma, dopo che il senatore Trabucchi ha sottolineato la necessità di armonizzazione con le modifiche allo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in corso di approvazione da parte del Parlamento.

La Commissione esamina quindi un emendamento 14. 1, d'iniziativa dei senatori Buzio, Belotti e Formica, inteso ad aggiungere un comma concernente le somme da attribuire alle camere di commercio ed alle azien-

de autonome di cura, soggiorno o turismo, che per il primo biennio di applicazione della riforma corrisponderanno alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nel 1970, e per il secondo biennio alle stesse entrate riscosse nel 1971, maggiorate annualmente del 5 per cento.

L'emendamento è accolto. Vengono altresì accolti un emendamento sostitutivo del penultimo comma dei senatori Belotti, Formica, Ferri, Buzio e Segnana, nonchè l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dei medesimi senatori. Viene infine accolto l'articolo 14 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il primo comma viene approvato senza modifiche.

L'emendamento 15. 10, d'iniziativa del senatore Zugno, assente, viene fatto proprio dal senatore Trabucchi, il quale, dopo l'avviso contrario del relatore Belotti e del ministro Preti, dichiara di ritirarlo.

Approvato l'emendamento 15. 8, soppressivo della seconda parte del comma secondo, d'iniziativa del Governo, la Commissione approva quindi il comma con la modifica apportata.

Il senatore Valsecchi illustra l'emendamento 15. 9: la norma, spiega l'oratore, trova un valido precedente nella legislazione dei Paesi che hanno introdotto l'IVA.

Il ministro Preti, pur ritenendo che la legge delegata non costituisca la sede più adatta, dichiara di accettare l'emendamento, con qualche modificazione formale: esso dispone che potranno essere determinate norme per la revisione di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora si ritenga necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall'IVA.

Accolti quindi il terzo ed il quarto comma senza modifiche, la Commissione approva l'emendamento 15. 9 d'iniziativa del senatore Andò; in esso si prevede la menzione dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, da inserire dopo il termine « le esenzioni e le agevolazioni ».

Approvato il quinto comma con la modifica di cui sopra, i commi sesto e settimo vengono approvati senza modifiche, dopo che gli emendamenti 15. 1 e 15. 2 d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri sono stati respinti dalla Commissione.

Approvato il comma ottavo, senza modifiche, il senatore Borsari illustra l'emendamento aggiuntivo 15. 4, la cui finalità il senatore Trabucchi dichiara di condividere in linea di principio.

L'emendamento prevede che lo Stato subentrerà nella garanzia e nel pagamento delle annualità residue di tutti i mutui che i comuni e le provincie avranno contratto sino al momento dell'entrata in vigore delle leggi delegate. L'emendamento, messo ai voti per parti separate, non è accolto dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 15 nel suo complesso.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 15. 0. 1 di iniziativa del Governo, istitutivo di un articolo 15-*bis*. Alcune perplessità sulla norma vengono espresse dai senatori Segnana, Soliano e Belotti. Il ministro Preti si dichiara favorevole ad un suggerimento del senatore Segnana, condiviso dal relatore Belotti, di estendere a tre mesi il lasso di tempo previsto alla lettera *b*) del primo comma.

Tale lettera viene approvata, dopo che, senza modifiche, sono stati approvati il preambolo e la lettera *a*). Senza modifiche viene parimenti approvata la lettera *c*).

Respinto l'emendamento 15. 0. 5, d'iniziativa del senatore Athos Valsecchi, la Commissione approva quindi, nel testo del Governo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo aggiuntivo.

Viene approvato un emendamento aggiuntivo d'iniziativa dei senatori Valsecchi, Belotti e Buzio. Esso stabilisce che sarà ammessa la detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui all'articolo 1, capo II, lettera *d*), già assolta per i filati medesimi ed i relativi manufatti che alla data di cessazione dell'imposta stessa saranno ancora giacenti presso i fabbricanti e presso le aziende trasformatrici. Per la detrazione di detta imposta gli interessati dovranno presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro i dieci giorni successivi a quello di cessazione dell'imposta me-

desima, una dichiarazione contenente, distintamente per tipo, l'indicazione della quantità dei filati e dei tessuti esistenti alla data della detta cessazione. La detrazione avrà luogo nei termini e con le modalità di cui al precedente quarto comma.

Approvato l'articolo 15-*bis* nel suo complesso, si passa all'esame dell'articolo 16.

Accolto senza modifiche il primo comma, la Commissione approva inoltre l'emendamento 16. 10, aggiuntivo di un secondo comma, d'iniziativa del senatore Valsecchi. Esso è così formulato: « Disposizioni integrative e modificative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della Commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valori di legge ordinaria, fino al 31 dicembre 1972 e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma successivo ».

Al secondo comma del testo della Camera viene approvato l'emendamento 16. 8 del senatore Valsecchi, con il quale, in sostituzione dell'ultima parte della disposizione, si stabilisce che i testi unici in essa previsti verranno redatti apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge di riforma.

Il secondo comma viene quindi approvato con la modifica dianzi riportata.

La Commissione accoglie l'emendamento 16. 4, proposto dai senatori Formica, Belotti e Buzio, soppressivo dell'ultimo periodo del terzo comma e quindi, il terzo comma. Approva successivamente senza modifiche il comma quarto (con l'emendamento aggiuntivo 16. 6, d'iniziativa dei senatori Formica, Belotti e Buzio, contemplante la concessione di un'indennità al personale chiamato a far parte del comitato tecnico); il quinto comma con un emendamento aggiuntivo 16. 7 dei predetti senatori, concernente la corresponsione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale al personale del Ministero delle finanze interessato all'attuazione della riforma, nonchè, senza modifiche, il sesto comma.

Al settimo comma viene respinto un emendamento 16. 15, presentato dal senatore Trabucchi, mirante a sostituire alla dizione « trenta miliardi » quella « di una somma da determinarsi annualmente con le leggi di bilancio », mentre il senatore Baldini dichiara di rinunciare ad un proprio emendamento 16. 1 in argomento. Il senatore Athos Valsecchi, dal canto suo, critica l'entità della spesa di trenta miliardi, che vorrebbe ridotta a dodici: il ministro Preti si dichiara disponibile a ridurre a venti miliardi la cifra. In tal senso decide la Commissione, accogliendo altresì un emendamento formale 16. 1 del senatore Valsecchi (di analogo contenuto a quello 16. 5 dei senatori Formica, Belotti e Buzio), dopo chiarimenti forniti dal ministro Preti al senatore Soliano. Viene accolto infine il comma così modificato.

All'ultimo comma si apre un dibattito sul meccanismo di copertura della spesa: intervengono il senatore Trabucchi (che ribadisce la sua preferenza per il rinvio alle leggi di bilancio), Soliano (sottolineando la circostanza che la legge entrerà in vigore solo nel 1972), Belotti ed il presidente Martinelli (richiamandosi, tra l'altro, a talune osservazioni della Corte dei conti). Al termine, la Commissione accoglie il comma nel testo del Governo. Approva altresì un comma aggiuntivo 16. 3, proposto dai senatori Formica Belotti e Buzio, stabilente che le spese previste dall'articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Accoglie inoltre l'articolo 16 nel suo complesso e, successivamente, l'articolo 17, dopo aver respinto un emendamento soppressivo dei senatori Borsari ed altri. Viene altresì respinto un emendamento aggiuntivo 17. 0. 1, proposto dai medesimi senatori.

La Commissione riprende quindi in esame l'articolo 1, che era stato accantonato: viene inserita la previsione relativa al diritto speciale sulle acque da tavola, già accolta al secondo comma dell'articolo 14. È approvato altresì l'emendamento 1. 3, d'iniziativa del senatore Athos Valsecchi (fatto proprio dal senatore Belotti), che aggiunge alla lettera *h*) del secondo paragrafo la parola

« erariale » dopo quelle « dell'imposta sulla pubblicità ». Viene respinto l'emendamento 1. 2, presentato dai senatori Borsari ed altri, mentre sono ritirati gli emendamenti 1. 7, 1. 8 e 1. 9 del senatore Trabucchi; dopo di che l'articolo 1 è accolto dalla Commissione.

Successivamente la Commissione accoglie la tabella A) (viene respinto un emendamento A. 1 dei senatori Borsari ed altri), la tabella B) (viene respinto un emendamento B. 1 dei medesimi senatori) e la tabella C) (è accolto un emendamento dei senatori Buzio, Belotti e Formica, soppressivo dell'intera nota contenuta in calce alla tabella medesima).

Il presidente Martinelli ricorda, a questo punto, che con il disegno di legge n. 1657 risulta connesso per materia il disegno di legge n. 524, di iniziativa del senatore Terracini, concernente il giuramento fiscale di verità, il cui contenuto ha costituito oggetto di discussione da parte della Commissione in sede di esame dell'emendamento 10. 3 dei senatori Borsari ed altri (ritirato dopo il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo) ed invita i relatori a dar conto nella relazione anche del disegno di legge numero 524, che fu rinviato dall'Assemblea alla Commissione il 12 maggio scorso, allo scopo di consentirne l'esame assieme al disegno di legge n. 1657.

Ringrazia quindi i relatori Fada, Belotti e Formica, il ministro Preti, il sottosegretario Macchiavelli ed il personale degli Uffici, per l'impegno profuso nell'esame del complesso provvedimento.

La Commissione conferisce infine ai relatori il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1657, nel testo risultante dalla discussione svolta.

La seduta termina alle ore 22,15.

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa » (54), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri (*alla 2ª Commissione*);

« Modificazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » (1717), d'iniziativa dei senatori Battista ed altri (*alla 2ª Commissione*);

« Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (1793), d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5ª Commissione*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia » (1796-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*);

« Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (1825), d'iniziativa dei deputati Valiante ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (1827), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1840), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*).

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Dal Falco, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura » (1838), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

FINANZE E TESORO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Ferri, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (1404-B), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 4ª Commissione*);

« Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (1787) (*alla 10ª Commissione*);

« Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di previdenza e di pena » (1825), d'iniziativa dei deputati Valiante ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (1827), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali » (1836), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10ª Commissione*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno » (1837), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10ª Commissione*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura » (1838), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*);

b) *parere favorevole su un testo unificato dei disegni di legge*:

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1224), d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri (*alla 3ª Commissione*);

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione ed il funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1773) (*alla 3ª Commissione*);

c) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge*:

« Revoca della limitazione del minimo di età per la celebrazione del matrimonio degli

appartenenti alle Forze armate ed altri corpi assimilati » (1183), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri (*alla 4ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LEONE e MONTALE. — Nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica (1646).

2. NENCIONI ed altri. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (54).

3. FILETTI. — Interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione (1513).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale (1286-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri — già approvato dal Senato — con altro disegno di legge d'iniziativa del deputato Vassalli*).

2. BATTISTA ed altri. — Modificazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (1717).

3. Deputato VASSALLI. — Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (1694) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. DI BENEDETTO ed altri. — Modifica dell'articolo 351 del Codice di procedura penale concernente il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale (1336).

In sede deliberante

Discusione dei disegni di legge:

1. Deputati VALIANTE ed altri. — Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (1825) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio (1827) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3ª Commissione permanente
(Affari esteri)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

COPPO ed altri. — Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1224).

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1773).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del documento:

Relazione sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1970 (integrata da una trattazione sull'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) (*Doc.* XIX n. 3).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (774).

4ª Commissione permanente
(Difesa)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 10,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. BERNARDINETTI. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico, e limiti di età per la cessazione dal servizio degli stessi ufficiali (1232).

2. SALARI. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica (1333).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

TANGA ed altri. — Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (1404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 9,30 e 17,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

2. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

4. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

5. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

6. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano (1834) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

4. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

5. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

6. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

7. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

8. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 82).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 93).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanzieri: esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 43).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc.* XV, n. 43).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 73).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 83).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

7. Deputato PALMIOTTI. — Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (1786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi (881-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

9. Deputati LAFORGIA ed altri. — Modifica al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concer-

nenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (1793) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati VILLA ed altri. — Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-*B*) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri*).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

4. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

5. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

6. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

7. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

8. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

9. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

10. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (398).

11. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuo-

le secondarie di primo e di secondo grado (497).

12. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

13. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

14. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

15. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

16. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

17. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

18. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

19. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

20. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

21. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

22. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

23. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

24. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

25. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

26. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

27. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-

colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

7. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non vedenti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (1796-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 9

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971,

n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (1796-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439: « Modifica della legge 3 luglio 1970, n. 500, concernente la proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli » (1839) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DEL PACE ed altri. — Estensione dei benefici per i trattamenti fitosanitari alle coltivazioni di tabacco previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (641).

2. Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (1000) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura (1838) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MAZZOLI e BALDINI. — Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato (1627).

3. BARTOLOMEI ed altri. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (1703).

9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 10

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano (1834) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (1836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mez-

zogiorno (1837) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FRACANZANI ed altri; STORCHI ed altri. — Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati ROMANATO ed altri. — Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. SEGNANA ed altri. — Norme sulla disciplina delle aziende esercenti la produzione e la vendita al minuto di generi della panificazione (1412).

2. ABENANTE ed altri. — Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione (257).

10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 9,30

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (171).

GENCO ed altri. — Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti (1288).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (1836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno (1837) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Mercoledì 28 luglio 1971, ore 17

Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « Circoscrizioni comunali e polizia locale urbana e rurale » (*Seguito*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45